Indirizzo Ackerstr. 45
8610 Uster
Telefono +41 43 399 14 14
Sito web www.Lenze.com

Condizioni generali

Ultimo aggiornamento: Luglio 2026

Condizioni generali di vendita

1 Ambito di applicazione e forma 3
2 Conclusione del contratto 4
3 Termini di consegna e ritardo 4
4 Consegna, trasferimento del rischio, collaudo e ritardo di accettazione 5
5 Prezzi e condizioni di pagamento 6
6 Diritti dell'Acquirente derivanti da vizi 7
7 Altre responsabilità 9
8 Prescrizione 9
9 Ciclo di vita del prodotto 9
10 Diritti di protezione 10
11 Segretezza 10
12 Esportazioni 11
13 Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento 11
14 Diritto applicabile e foro competente 12

1 Ambito di applicazione e forma

1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i rapporti commerciali in essere fra le società del Gruppo Lenze e i rispettivi acquirenti (di seguito “Acquirente”). Le Condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente se l’Acquirente è un’impresa e acquista la merce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale (non si tratta, cioè, di un acquisto a fini di consumo).

1.2 Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili (di seguito “Merce”), a prescindere dal fatto che detta Merce sia di nostra produzione o acquisita da fornitori. Salvo diversa pattuizione, le CGV trovano applicazione nella versione vigente al momento dell’ordine da parte dell’Acquirente ovvero nell’ultima versione scritta a questi trasmessa. Quanto sopra vale altresì per analoghi contratti futuri senza necessità di un rimando specifico alle medesime CGV per ogni singolo caso.

1.3 La merce può essere utilizzata esclusivamente per scopi commerciali, aziendali, artigianali o professionali. È vietata la rivendita ai consumatori.

1.4 Le nostre CGV hanno valore esclusivo. Eventuali condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative dell’Acquirente diverranno parte integrante del contratto unicamente e nella misura in cui alla loro validità sia stato dato il nostro espresso consenso. Tale obbligo di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche quando, pur conoscendo le CG dell’Acquirente, provvediamo alla consegna della Merce senza riserva di sorta.

1.5 I singoli accordi individuali conclusi con l’Acquirente (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) sono da intendersi sempre prioritari rispetto alle presenti CGV. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto ovvero la nostra conferma scritta.

1.6 Eventuali dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti delle parti e inerenti al contratto (quali definizione di scadenza, notifica di vizi, dichiarazione di recesso o di riduzione) necessitano, ai fini della loro validità, della forma scritta (ad es. lettera, e-mail, telefax). Quanto sopra non pregiudica i requisiti formali previsti ai sensi di legge nonché le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante.

1.7 Le indicazioni in merito all’applicazione delle norme di legge sono da intendersi a puro scopo chiarificatore. Anche in assenza di tali precisazioni, si applicano pertanto le norme di legge, purché non direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

1.8 In caso di accordi quadro e rapporti obbligatori continuativi, le eventuali modifiche apportate alle CGV saranno notificate per iscritto all’Acquirente. In assenza di obiezioni scritte sollevate da quest’ultimo entro un mese dal ricevimento della suddetta notifica, le modifiche del caso si intenderanno approvate. Al momento della notifica sarà nostra cura fare espresso riferimento a tale conseguenza. Ciò non si applica nel caso di obblighi contrattuali sostanziali. Gli obblighi contrattuali sono obblighi il cui adempimento costituisce un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto i contraenti fanno e possono fare regolarmente affidamento.

2 Conclusione del contratto

2.1 Le nostre offerte sono da intendersi senza impegno e non vincolanti. Quanto sopra vale altresì in caso di avvenuta trasmissione all'Acquirente di cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, schemi, conteggi, calcoli, rimandi a norme DIN) nonché qualsivoglia altra descrizione del prodotto o documentazione, anche in forma elettronica, rispetto a cui è fatta riserva del diritto di proprietà e d'autore.

2.2 L'ordine della Merce effettuato a cura dell'Acquirente è considerato offerta contrattuale vincolante.

2.3 Salvo diversa indicazione nell'ordine, l'accettazione potrà essere dichiarata per iscritto (ad es. a mezzo conferma d'ordine) o mediante consegna della Merce all'Acquirente entro 14 giorni dal ricevimento dell'ordine.

3 Termini di consegna e ritardo

3.1 Il termine di consegna sarà concordato individualmente ovvero indicato da noi in fase di accettazione dell'ordine.

3.2 In caso di forza maggiore, siamo esonerati dall'obbligo di consegna o collaudo per la durata e nella misura delle conseguenze di tale evento. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile e straordinario al di fuori del nostro controllo, che ci impedisca inevitabilmente, in tutto o in parte, di adempiere ai nostri obblighi contrattuali di consegna e collaudo e che non avrebbe potuto essere evitato o neutralizzato nemmeno con la dovuta diligenza. In questo contesto, per forza maggiore si intendono, in particolare, catastrofi naturali impreviste, danni causati da incendi, attacchi hacker e/o informatici non evitabili con adeguate misure tecniche e organizzative, attacchi alle infrastrutture critiche, azioni sindacali (scioperi e serrate legittime), pandemie o epidemie impreviste, nonché interruzioni dell'attività non imputabili a noi o disposizioni delle autorità, nonché difficoltà di approvvigionamento e altre interruzioni nella fornitura da parte dei nostri fornitori.

Segnaleremo immediatamente sia l'insorgere che la cessazione della forza maggiore e faremo tutto il possibile per porvi rimedio e limitarne gli effetti nella misura del possibile.

In caso di forza maggiore, le parti si consulteranno in merito alle ulteriori misure da adottare e stabiliranno se, una volta cessata la forza maggiore, i prodotti non consegnati durante tale periodo debbano essere consegnati in un secondo momento. Ciononostante, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dagli ordini in questione qualora la causa di forza maggiore si protragga per più di otto (8) settimane dalla data di consegna concordata. Rimane impregiudicato il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto per giusta causa in caso di forza maggiore di lunga durata.

3.3 L'eventuale nostro ritardo nella consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. Il fornitore può effettuare consegne parziali. In caso di ritardi, il cliente deve concedere al fornitore un termine ragionevole per l'adempimento successivo. Se il termine supplementare non viene rispettato e un ulteriore ritardo risulta inaccettabile per il

cliente, questi può dichiarare la risoluzione del contratto, purché lo comunichi entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine supplementare. Se è dimostrabile che la responsabilità del ritardo nella consegna è imputabile al fornitore, il cliente ha diritto al risarcimento del danno effettivo, nonostante l'adempimento successivo o la risoluzione del contratto.

3.4 Restano impregiudicati in tal senso i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo).

4 Consegna, trasferimento del rischio, collaudo e ritardo di accettazione

4.1 La consegna si intende franco magazzino, coincidente con il luogo di esecuzione della medesima nonché di qualsivoglia adempimento successivo. Su richiesta dell'Acquirente e a sue spese, la Merce potrà altresì essere spedita a una destinazione diversa (es. vendita a distanza). Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a scegliere il tipo di spedizione (in particolare impresa di trasporti, itinerario, imballaggio).

4.2 Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della Merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita a distanza, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della Merce, così come il rischio di ritardo, passano all'Acquirente già al momento della consegna della Merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o entità altrimenti preposta alla spedizione. Qualora sia stato concordato un collaudo, quest'ultimo è rilevante ai fini del trasferimento del rischio. Parimenti, all'eventuale collaudo concordato si applicano altresì le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera. L'eventuale ritardo nell'accettazione da parte dell'Acquirente è da considerarsi equivalente alla consegna ovvero al collaudo.

4.3 Ove l'Acquirente ritardi l'accettazione e non mostri alcuna volontà a collaborare oppure qualora vi sia un ritardo nella consegna da parte nostra per motivi diversi e imputabili all'Acquirente, sarà nostra facoltà richiedere il risarcimento del danno risultante, ivi inclusi eventuali oneri aggiuntivi (quali spese di magazzinaggio). Per ogni mese di magazzinaggio o parte di esso, addebiteremo le spese pertinenti per un importo pari allo 0,5 % del prezzo del prodotto accettato in ritardo, e in ogni caso non oltre il 5 % totale del prezzo del prodotto accettato in ritardo, a decorrere dal termine di consegna o, in assenza di esso, dalla notifica di pronta spedizione della Merce.

Quanto sopra non pregiudica la prova di danno maggiore nonché i nostri diritti legali (in particolare il diritto al risarcimento degli oneri aggiuntivi, all'indennizzo ragionevole, alla risoluzione); resta tuttavia inteso che l'importo forfettario andrà detratto da eventuali ulteriori pretese pecuniarie. L'Acquirente potrà altresì avvalersi della facoltà di dimostrare che non è stato arrecato alcun danno o che il danno in questione risulta significativamente inferiore al valore della somma forfettaria sopra indicata.

5 Prezzi e condizioni di pagamento

5.1 Salvo diversa e particolare pattuizione, si applicano i nostri prezzi (franco magazzino) vigenti al momento della conclusione del contratto più l'imposta di legge sul valore aggiunto.

5.2 In caso di vendita a distanza (punto 4.1), sono a carico dell'Acquirente le spese di trasporto franco magazzino nonché i costi di un'eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall'Acquirente. Saranno fatturate le spese di trasporto effettivamente sostenute nel caso specifico o sarà concordato un importo forfettario per le spese di trasporto (ad esclusione dell'assicurazione di trasporto). Eventuali dazi, diritti, imposte e altri oneri pubblici sono da intendersi a carico dell'Acquirente.

5.3 I costi d'imballaggio, carico, trasporto e assicurazione nonché i costi per il montaggio e la messa in servizio saranno fatturati in via supplementare. Lo stesso dicasi per i software applicativi. I diritti e gli oneri versati per l'ottenimento e l'autenticazione di certificati di origine, fatture consolari, permessi e simili saranno addebitati separatamente all'Acquirente.

5.4 Nell'ambito della vendita di attrezzature standard, sono esclusi dalla prestazione standard e dal pertinente prezzo i lavori di progettazione e di integrazione nonché gli ulteriori servizi di ingegneria. La documentazione consta di manuali operativi e schemi elettrici standard. Sono esclusi dalle nostre prestazioni la predisposizione di schemi elettrici e la progettazione per la specifica applicazione nonché l'alimentazione di rete, il comando di accensione, il controllo e il collegamento esterni.

5.5 Dal momento della conclusione del contratto siamo vincolati ai prezzi concordati per un periodo di quattro mesi. Ove fossero stati concordati periodi più lunghi per la consegna o la prestazione, sarà nostro diritto, in caso di aumento dei costi del materiale o degli oneri salariali, applicare un supplemento proporzionale al sopravvenuto incremento dei costi, basato sul calcolo del prezzo originario. Quanto disposto al presente punto 5.5 non trova applicazione rispetto a quei prezzi per i quali è stato concordato un supplemento terre rare in ottemperanza al seguente punto 5.6.

5.6 Qualora e nella misura in cui in un ordine per servomotori sincroni fosse concordato un supplemento terre rare, si applicherà quanto segue: I servomotori sincroni impiegano magneti contenenti le materie prime neodimio e disprosio (le cosiddette "terre rare"). Il prezzo di tali materie prime, soggetto a importanti fluttuazioni, è stato calcolato partendo dal valore base di marzo 2011 o da valori più bassi.

Il supplemento terre rare viene addebitato in presenza di un aumento tra il valore base di marzo 2011 e il valore attuale al momento della fatturazione. Vengono messi a confronto il prezzo di marzo 2011 per entrambe le materie prime (per chilogrammi impiegati nel rispettivo motore) e i prezzi in essere al momento dell'emissione della fattura, purché la fatturazione avvenga entro e non oltre 5 giorni dalla consegna, nel qual caso si terrà conto del valore relativo al giorno della consegna del rispettivo motore. Il supplemento terre rare è basato sulle quotazioni dell'Asian Metal (www.asianmetal.com). Gli aumenti di prezzo che si verificano rispetto a marzo 2011 saranno applicati in aggiunta al prezzo concordato contrattualmente, in base al peso delle due materie prime utilizzate nel rispettivo motore.

Per maggiori dettagli sul supplemento terre rare si rimanda alla pagina web https://www.lenze.com/it-it/supplemento-terre-rare/.

5.7 Il prezzo di acquisto è dovuto ed esigibile entro 30 giorni netti dalla data della fattura e della consegna ovvero del collaudo della Merce. Anche nell'ambito di una qualsivoglia relazione commerciale in essere, siamo tuttavia autorizzati, in qualsiasi momento, ad effettuare una consegna integrale o parziale unicamente dietro pagamento anticipato. Provvederemo a comunicare la nostra riserva in tal senso al più tardi al momento della conferma d'ordine.

5.8 Allo scadere del suddetto termine di pagamento, l'Acquirente sarà considerato moroso. Durante il periodo di mora saranno applicati al prezzo d'acquisto gli interessi di mora al tasso legale vigente. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni derivanti dal ritardo (comprese le spese di sollecito e di recupero crediti) ai sensi delle disposizioni di legge.

5.9 All'Acquirente spettano i diritti di compensazione o ritenzione unicamente nella misura in cui il suo credito risulti incontestato o passato in giudicato. In caso di vizi della Merce consegnata, restano impregiudicati i diritti contrari dell'Acquirente, in particolare conformemente a quanto disposto al punto 6 delle presenti CGV.

5.10 Qualora, dopo la stipula del contratto, risulti evidente che il nostro diritto al prezzo di acquisto sia compromesso dall'insolvenza dell'Acquirente (ad esempio, morosità, istanza di apertura di una procedura fallimentare o concorsuale, superamento dei limiti di credito), siamo autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge, a richiedere una garanzia e a sospendere le nostre consegne/prestazioni fino alla sua costituzione. Qualora la garanzia richiesta non venga fornita entro un termine ragionevole, abbiamo il diritto di recedere dal contratto o di risolverlo per giusta causa (nel caso di contratti a tempo indeterminato). Inoltre, ci riserviamo il diritto di effettuare ulteriori consegne, in tutto o in parte, solo previo pagamento anticipato.

6 Diritti dell'Acquirente derivanti da vizi

6.1 Ai diritti dell'Acquirente derivanti da vizi materiali e vizi giuridici (ivi incluse consegna errata e in difetto, montaggio non idoneo o istruzioni di montaggio imprecise) si applicano le disposizioni di legge, salvo indicato altrimenti nel prosieguo.

6.2 Il fondamento della nostra responsabilità per vizi è costituito esclusivamente dall'accordo sulla qualità delle merci. Quest'ultimo ricomprende tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore oggetto del contratto individuale.

6.3 Qualora non sia stata concordata la qualità delle merci, occorre valutare se sussista o meno un vizio in base alle disposizioni di legge del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Non ci assumiamo alcuna responsabilità di sorta per le eventuali dichiarazioni pubbliche del produttore o di soggetti terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l'Acquirente non abbia richiamato la nostra attenzione in quanto decisive per il suo acquisto.

6.4 In linea di principio, non rispondiamo dei vizi di cui l'Acquirente sia a conoscenza al momento della stipula del contratto. Inoltre, i diritti di reclamo per vizi da parte dell'Acquirente presuppongono che questi esamini la merce subito dopo la consegna, con la rapidità consentita dal regolare svolgimento dell'attività commerciale, e ci segnali immediatamente per iscritto eventuali vizi (obbligo di ispezione e di reclamo ai sensi del CO). Qualora l'Acquirente ometta di effettuare la regolare verifica e/o di segnalare tempestivamente i difetti, la merce si considera accettata e i diritti di reclamo per difetti sono esclusi ai sensi delle disposizioni di legge.

6.5 Non sussistono diritti di garanzia qualora e nella misura in cui i difetti della merce siano imputabili a errori di installazione da parte dell'Acquirente, a mancata o errata manutenzione, a riparazioni non a regola d'arte, a modifiche o alla normale usura della merce.

6.6 In presenza di un bene consegnato con vizi, abbiamo facoltà di scegliere, per l'adempimento successivo, fra l'eliminazione del difetto (rimedio) o la consegna di un prodotto esente da vizi (sostituzione). È fatto salvo tuttavia il nostro diritto di rifiutare un adempimento successivo ai sensi di legge.

6.7 Le parti concordano sul fatto che (i) un rimedio o una consegna successiva da parte di Lenze nell'ambito della garanzia concordata non devono essere interpretate, né espressamente né tacitamente, come un riconoscimento in senso giuridico e (ii) né un rimedio né una consegna successiva da parte di Lenze devono essere interpretate come una nuova consegna. Una consegna successiva o un rimedio non fanno decorrere un nuovo termine di prescrizione.

6.8 Ci riserviamo la facoltà di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo d'acquisto da parte dell'Acquirente.

6.9 L'Acquirente si impegna altresì a concederci il tempo e l'opportunità necessari all'adempimento successivo, in particolare a riconsegnarci la Merce rifiutata ai fini dell'ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente sarà tenuto a restituirci l'articolo difettoso in ottemperanza alle disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprenderà né lo smontaggio dell'articolo difettoso né il rimontaggio del medesimo, ove l'obbligo di montaggio non fosse originariamente previsto.

6.10 Qualora dovesse effettivamente sussistere un vizio, le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare spese di trasporto, circolazione, manodopera e materiale, saranno a carico nostro ovvero rimborsate secondo le disposizioni di legge. Rimborsiamo tuttavia le spese di trasporto solo dal luogo di consegna originario o fino a esso, a meno che le spese di trasporto effettive non siano inferiori. In caso contrario, sarà nostra facoltà chiedere un risarcimento all'Acquirente per i costi sostenuti in relazione all'intervento correttivo ingiustificato (in particolare costi di ispezione e trasporto).

6.11 Qualora l'adempimento successivo non riuscisse o il termine ragionevole fissato dall'Acquirente per l'adempimento successivo scadesse infruttuosamente o risultasse, conformemente alle disposizioni di legge, superfluo, sarà facoltà dell'Acquirente recedere dal contratto o ridurre il prezzo d'acquisto. In caso di vizio di lieve entità, che non limiti in modo sostanziale l'idoneità della merce all'uso previsto, non sussiste tuttavia il diritto di recesso.

6.12 Il diritto dell'Acquirente di recedere dal contratto in qualsiasi momento è escluso nella misura consentita dalla legge.

7 Altre responsabilità

Rispondiamo esclusivamente per i danni alle persone e alle cose che il cliente possa dimostrare di aver subito a causa di una violazione del contratto da noi causata. La responsabilità è limitata – nei limiti consentiti dalla legge – al valore dell'ordine.

È esclusa, nella misura consentita dalla legge, la responsabilità per negligenza lieve e per il comportamento del personale ausiliario. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti o collaterali. Ciò vale in particolare per il mancato guadagno, la perdita di produzione, l'interruzione dell'attività e altri danni puramente patrimoniali. Sono fatti salvi i casi di responsabilità previsti dalla legge, nonché i casi di dolo o colpa grave.

8 Prescrizione

8.1 Il periodo di prescrizione generale per i reclami derivanti da vizi materiali e giuridici è di 24 mesi dalla consegna dei prodotti (ad eccezione dei prodotti dei partner: 12 mesi per i prodotti HydroMec, ETP e CEG, Carpanelli e Bonani).

8.2 I termini di prescrizione di cui sopra si applicano altresì al risarcimento danni contrattuale ed extracontrattuale avanzato dall'Acquirente per un difetto della Merce. La richiesta di risarcimento danni da parte dell'Acquirente, conformemente al punto 7 nonché in ottemperanza alla legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, cade in prescrizione esclusivamente secondo i termini legali.

9 Ciclo di vita del prodotto

Le parti sono consapevoli del fatto che i prodotti Lenze sono soggetti a un ciclo di vita del prodotto ("PLC"), la cui durata viene stabilita da Lenze, a propria discrezione, caso per caso e che, pertanto, non viene in alcun modo garantita contrattualmente al cliente. Le parti sono consapevoli del fatto che (dopo la scadenza del periodo di garanzia concordato) Lenze fornirà, con riserva di modifiche, i pezzi di ricambio previsti nel PLC solo nell'ambito del PLC specifico, senza che Lenze si assuma, in particolare, alcun obbligo di approvvigionamento presso terzi. Su specifica richiesta del cliente in singoli casi, Lenze segnalerà in modo vincolante al cliente che il prodotto in questione si trova nella fase di fine vita e che, pertanto, è opportuno prendere in considerazione l'acquisto di un modello più recente. Nell'ambito di un periodo di garanzia in corso, Lenze si riserva il diritto di fornire un prodotto successivo compatibile, eventualmente dietro pagamento di un supplemento da determinarsi a discrezione di Lenze, secondo il principio "nuovo per vecchio", anziché riparare l'oggetto acquistato.

10 Diritti di protezione

10.1 In riferimento a tutta la documentazione, gli oggetti e simili che ci vengono trasmessi ai fini della consegna o della prestazione, l'Acquirente garantisce, e risponde in caso contrario, che i diritti di protezione di terzi non vengono violati. L'Acquirente è tenuto a mantenerci indenni dalle rivendicazioni avanzate da terzi nonché a risarcirci per gli eventuali danni subiti. Qualora ci fosse proibita la prestazione, produzione o consegna da parte di un soggetto terzo in riferimento a un diritto di protezione di sua proprietà, siamo autorizzati, senza esaminare la posizione giuridica, a interrompere il lavoro e richiedere un risarcimento per le spese sostenute. La documentazione, gli oggetti e simili che ci siano stati forniti e non abbiano comportato l'ordine saranno restituiti su richiesta dietro rimborso delle spese. Ove questo non dovesse accadere, siamo autorizzati a distruggere la documentazione e gli oggetti di cui sopra tre mesi dopo la presentazione dell'offerta.

10.2 Ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore su tutti i campioni, modelli, disegni, stime dei costi, calcoli e informazioni analoghe di natura materiale o immateriale, anche in formato elettronico. Dette informazioni non possono essere rese accessibili a soggetti terzi. Tutte le informazioni ricevute dall'Acquirente in concomitanza con l'avvio del contratto dovranno esserci restituite a titolo gratuito nell'eventualità in cui il contratto in questione non venisse concluso.

10.3 Il software eventualmente installato nella Merce consegnata potrà essere utilizzato dall'Acquirente in modo non esclusivo e invariato. Si applicano inoltre le "Condizioni contrattuali e di licenza per il software" del Gruppo Lenze, consultabili al seguente link: https://www.lenze.com/it-it/colophon. Eventuali accordi contrattuali individuali avranno altresì la precedenza.

11 Segretezza

11.1 L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (in particolare dati e documenti) che lo riguardano e che gli sono state comunicate in relazione alla collaborazione con noi, oralmente, per iscritto o in qualsiasi altra forma – anche prima della stipula del presente contratto – (compresi i fornitori di servizi da noi incaricati) (di seguito denominate complessivamente: «informazioni») durante il periodo di validità del presente contratto e successivamente, e di non registrarle, trasmetterle a terzi né utilizzarle autonomamente, salvo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del presente contratto. Quanto sopra si applica altresì alle Informazioni di altre società del Gruppo Lenze. Non è rilevante se tali informazioni siano state classificate come segrete, riservate o simili. Lenze tutela tuttavia tali informazioni mediante misure fisiche e/o meccanismi di sicurezza contrattuali, tra cui il presente accordo. Lenze si riserva espressamente il diritto di fornire al cliente informazioni più dettagliate in qualsiasi momento, ad esempio tramite e-mail, senza tuttavia esservi obbligata.

11.2 Il suddetto obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni

- di cui l'Acquirente fosse già a conoscenza, in modo dimostrabile, prima dell'avvio della collaborazione con noi, senza alcun obbligo di riservatezza, oppure

- che sono o diventano di dominio pubblico senza che l'Acquirente ne debba in alcun modo rispondere oppure
- che sono state comunicate all'Acquirente da una terza parte senza violazione di alcun obbligo di riservatezza oppure
- che debbano essere divulgate in virtù di una decisione amministrativa o giudiziaria esecutiva o di una legge. In tal caso, l'Acquirente sarà tenuto a darci notifica scritta prima della divulgazione, in modo da avere la possibilità di ottenere un ordine di protezione da parte del tribunale.

L'onere della prova sull'esistenza di una circostanza eccezionale è in capo all'Acquirente.

11.3 Quest'ultimo è autorizzato a rivelare a terzi la collaborazione tra le parti, in particolare nominandoci come referenza, unicamente in presenza del nostro previo consenso scritto. I comunicati stampa o altre dichiarazioni al pubblico devono essere previamente concordati con noi. Quanto disposto sopra non si applica se e nella misura in cui sussista un conflitto con le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare in materia di obblighi di pubblicazione previsti ai sensi di legge.

12 Esportazioni

L'Acquirente è tenuto a rispettare tutte le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni, in particolare quelle emanate dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Germania e dagli Stati Uniti. I prodotti a duplice uso (cd. dual use) elencati non possono inoltre essere importati nelle zone o nei magazzini franchi. Tale obbligo si applica unicamente nella misura in cui non comporti una violazione dei cosiddetti regolamenti anti-boicottaggio sanciti dal diritto dell'UE o dal diritto tedesco.

13 Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

Lenze si impegna ad adottare, nell'ambito della propria attività, misure organizzative adeguate per adempiere in ogni momento ai dovuti obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente. Qualora Lenze abbia il fondato sospetto che all'interno della propria attività venga violato uno dei suddetti obblighi, adotterà immediatamente le misure previste dalla legge. Lenze si impegna a garantire il rispetto di tali obblighi lungo tutta la propria catena di fornitura.

14 Diritto applicabile e foro competente

14.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e il rapporto contrattuale tra noi e l'Acquirente sono regolati dal diritto sostanziale svizzero (con esclusione delle norme di conflitto di leggi). È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG/«Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci»).

14.2 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o ad esso connesse è – nella misura consentita dalla legge – la sede del venditore. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio l'Acquirente anche presso la sua sede. Rimangono riservati i fori competenti obbligatori ai sensi della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e (ove applicabile) della Convenzione di Lugano (CL).